



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dr. Valeria Ardoino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. 924/2018, avente ad oggetto "Trasferimento del lavoratore", promossa

da

[redacted] residente Lipari, elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti 108, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Cava, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in questa sede ai sensi dell'art. 417 *bis* cpc dalla Dott.ssa Pierangela Dagna, Dirigente del Ministero dell'istruzione, Ufficio Scolastico IV – Ambito territoriale di Alessandria e dal Dott. Alberto Pavanello, Funzionario del medesimo Ministero, domiciliato in Alessandria, Via Gentilini 3

- **convenuto** -

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: *come da ricorso*

Per parte resistente: *come da memoria difensiva*

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato in data 10.8.2018 la Prof. [redacted] Giuseppa esponeva:
- di essere stata assunta in data 1.9.2015 quale docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato e di essere in servizio



sede di mobilità”, senza distinzioni tra mobilità inter o extra provinciale. E, se è vero che l’art. 601 cit. rinvia all’art. 33 della L. 104/92 e quindi anche all’inciso *“ove possibile”*, locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che il medesimo art. 601, riferendosi alla *“precedenza ...in sede di mobilità”*, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, *“non incide sulla scelta della sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA”* (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).

In definitiva - non avendo il Ministero neppure dedotto l’eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda va affermata la sussistenza del diritto vantato dalla ricorrente che, dal canto suo, ha documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti.

Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione di assegnare la ricorrente in un posto nella scuola primaria su tipologia posto comune della Regione Sicilia alla sede vacante e disponibile vicina alla residenza del padre, salva la precedenza di altri soggetti dotati del medesimo o poziore beneficio e punteggio della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento - attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate - escludendo quelli per la fase istruttorie che non ha avuto luogo, con distrazione a favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) ordina al Ministero dell’Istruzione di assegnare la ricorrente in un posto nella scuola primaria su tipologia posto comune della Regione Sicilia alla sede vacante e disponibile vicina alla residenza del padre, dalla stessa prescelti nella domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019, salva la precedenza di altri soggetti dotati del medesimo o poziore beneficio e punteggio della ricorrente;
- 2) condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, ~~.....~~ *condanna le spese di lite, che liquida in euro*



[REDACTED] 10.000 euro spese generali, CPA e IVA come per legge, con
distrazione a favore dell'Avv. Vincenzo La Cava, dichiarato
antistatario.

Così deciso in Alessandria all'esito della camera di consiglio del
10 giugno 2020

Il Giudice
Valeria Ardoino

